

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA

198

DISEGNO DI LEGGE PER LA ISTITUZIONE DEL "FONDO DI SOLIDARIE
TA' REGIONALE" PER INTERVENTI STRAORDINARI IN AGRICOLTURA.

Bari, 3 luglio 1973.

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

Come è noto le avversità atmosferiche e le calamità naturali, che si verificano con preoccupante ricorrenza e con effetti talvolta di estrema gravità su tutto il territorio pugliese, provocano ingenti danni alle strutture fondiarie ed alle colture agrarie ed incidono fortemente sui redditi aziendali.

Basti pensare che gli eventi calamitosi più frequenti quali la grandine, i nubifragi, le gelate, le brinate e le prolungate siccità determinano in Puglia annualmente perdite ai prodotti agricoli valutabili nell'ordine di 50-60 miliardi di lire, pari a circa il 10% della produzione lorda vendibile dell'intero territorio regionale, senza considerare i notevoli danni arrecati alle strutture aziendali ed interaziendali, fra cui principalmente la viabilità e le sistemazioni idraulico-agrarie.

A causa delle predette avversità atmosferiche, il settore agricolo è senza dubbio tra le attività economiche quello che presenta i maggiori rischi con conseguente riduzione ed in certe annate anche annullamento del prodotto.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Tale aleatorietà ingenera una diffusa sfiducia e costituisce uno dei motivi fondamentali del disordinato esodo dall'agricoltura delle forze di lavoro più giovani e più valide.

I produttori agricoli, le organizzazioni professionali e sindacali, gli amministratori degli Enti locali fin dall'inizio dell'attività della Regione hanno rivolto continuamente pressanti istanze alla Giunta regionale chiedendo, fra l'altro, uno snellimento procedurale ed un adeguamento del "Fondo di Solidarietà Nazionale" istituito con legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché una maggiore disponibilità di mezzi finanziari per far fronte con la massima tempestività possibile a tutte le esigenze che di volta in volta si manifestano.

L'adeguamento e lo snellimento delle procedure del "Fondo di Solidarietà Nazionale" formerà oggetto di una apposita proposta di legge di iniziativa regionale ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, non potendo la Regione legiferare in una materia che ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, è rimasta di competenza dello Stato.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Pertanto il presente disegno di legge si propone di affrontare esclusivamente il problema finanziario mediante la istituzione di un apposito "Fondo di Solidarietà Regionale" di £. 3 miliardi, ~~annuali~~, reintegrabile in relazione alle spese che si rendono necessarie nel corso di ciascun anno, conferendosi in tal modo agli interventi regionali immediatezza, continuità e permanenza.

Tali interventi hanno carattere soltanto integrativo, qualora i mezzi finanziari messi a disposizione dal Ministero dell'Agricoltura non fossero adeguati alle reali necessità, e non sono comunque cumulabili con gli interventi statali.

Un aspetto particolarmente qualificante del presente disegno di legge, oltre alle azioni di pronto intervento, è quello relativo alla possibilità di anticipare ai coltivatori diretti il contributo in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione previsto dal quinto comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

Le anticipazioni vengono effettuate da Istituti ed Enti abilitati all'esercizio del credito agrario, mediante apposita convenzione, restando a carico della Regione l'intero interesse delle somme anticipate.

E' possibile in tal modo ovviare alla mancanza di tempestività dell'intervento pubblico causata, come è noto, dalle obiettive difficoltà della complessa e lunga procedura amministrativa.

Il presente disegno di legge regionale si inserisce in questa esigenza, più volte manifestata dai produttori agricoli pugliesi, al fine di rendere più efficaci ed immediati gli interventi previsti dalla predetta legge n. 364, nel rispetto delle finalità, delle procedure amministrative e dei parametri tecnici adottati dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste nell'applicazione della stessa legge.

Il disegno di legge si compone di sette articoli.

Con il primo articolo si istituisce il "Fondo di Solidarietà Regionale" con una dotazione ~~ammontare~~ di lire 3 miliardi. A titolo indicativo, tale somma può consentire la seguente operatività:

REGIONE PUGLIA

- 5 -

- 1) £. 1.000= milioni per l'attuazione di misure di pronto intervento previste dall'art. 3 della citata legge n. 364 e precisamente:
 - a) sovvenzioni per la reintegrazione delle anticipazioni culturali perdute, per la reintegrazione delle scorte vive e morte, per le urgenti riparazioni ai fabbricati rurali e per la conservazione del patrimonio zootecnico;
 - b) immediato ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana (come è noto per l'attuazione di tali opere la Regione è già intervenuta nell'anno 1972 con legge regionale n. 1 del 29 gennaio 1973);
 - c) concorso nelle spese necessarie per attenuare il danno ai prodotti, con particolare riguardo a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, ecc.
- 2) £. 700 milioni per la concessione di contributi per il ripristino delle strutture aziendali ed interaziendali ivi comprese la viabilità interpoderale, gli acquedotti, gli elettrodotti, le reti idrauliche e gli impianti irrigui (art. 4 della legge n.364).
- 3) £. 500 milioni per la concessione di contributi a favore di coltivatori diretti per la ricostituzione dei capitali di conduzione (art. 5, secondo comma della legge n. 364).
- 4) £. 300 milioni per la concessione di prestiti quinquennali al tasso agevolato dello 0,50 per cento e con l'abbuono del 40 per cento di quota capitale per gli scopi indicati al precedente punto 3 (art. 5, primo comma della legge n. 364).

REGIONE PUGLIA

- 6 -

- 5) £. 300 milioni per la concessione di prestiti quinquennali al tasso agevolato del 3 per cento, ridotto all'1 per cento per i coltivatori diretti, per le necessità di conduzione e per la estinzione di passività derivanti da operazioni di credito agrario (art. 7 della legge 364). Con tale somma possono essere assistite operazioni per circa sei miliardi di lire.
- 6) £. 200 milioni per il pagamento degli interessi sulle anticipazioni da concedere ai coltivatori diretti, aventi diritto al contributo dello Stato (come previsto dall'art. 4 del presente disegno di legge). L'importo indicato può consentire mediamente anticipazioni per circa 2 miliardi di lire.

Con il secondo articolo si stabiliscono le procedure finanziarie per il prelevamento delle somme occorrenti ad integrazione di quelle stanziare annualmente dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste e le modalità di reintegrazione delle stesse somme al fine di ricostituire la dotazione fissa del "Fondo" di lire 3 miliardi.

Con il terzo articolo si precisano le procedure di attuazione in ordine agli interventi da adottare di volta in volta, nello ambito delle provvidenze previste dalla più volte richiamata legge n. 364, nonché la ripartizione delle somme prelevate dal "Fondo" da

REGIONE PUGLIA

- 7 -

destinare rispettivamente ai contributi in conto capitale ed ai con
corsi sugli interessi.

Con l'articolo quarto si stabilisce che gli Istituti ed
Enti esercenti il credito agrario sono autorizzati ad anticipare
ai coltivatori diretti il contributo dello Stato in conto capitale
per la reintegra dei capitali di conduzione, subito dopo l'emanazio
ne dei decreti interministeriali di riconoscimento e di delimitazio
ne delle zone maggiormente colpite da eccezionali calamità naturali
ed eccezionali avversità atmosferiche.

L'interesse per tali anticipazioni è posto a totale cari-
co della Regione.

Con l'articolo quinto si confermano le norme e le procedu-
re stabilite dalle vigenti disposizioni statali e si attribuisce a-
gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura la competenza per la
concessione e liquidazione delle agevolazioni contributive o credi-
tizie regionali, nel quadro delle disposizioni di indirizzo e di co
ordinamento all'uopo emanate dall'Assessore Regionale dell'Agricol-
tura, cui viene attribuita anche un'azione di controllo.

REGIONE PUGLIA

- 8 -

Con l'articolo sesto si richiamano le vigenti disposizioni per l'intervento del "Fondo interbancario di garanzia", il quale, nel caso di prestiti agevolati concessi a causa di eccezionali avversità atmosferiche, è autorizzato a concedere agli Istituti di Credito, all'inizio della procedura esecutiva a carico di prestatari inadempienti, un importo pari al 50 per cento della somma precettata a titolo di acconto.

Con l'articolo settimo si confermano, infine, le disposizioni già previste dalla legge 364 circa la pubblicità degli interventi attuati dalla Regione, in applicazione del presente disegno di legge.

Bari, 3 luglio 1973

L'ASSESSORE

Dott. Angelo MONFREDI

F.to: Angelo Monfredi

REGIONE PUGLIA

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

(ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE)

La Regione Puglia istituisce un "Fondo di solidarietà regionale" per consentire in casi di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, l'attuazione di tempestivi interventi previsti dall'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n.364.

A tal fine presso la Tesoreria regionale è aperto un conto corrente fruttifero denominato "Fondo di solidarietà regionale" ed intestato alla Regione Puglia al quale verrà fatta affluire la somma di £. 3 miliardi da imputare al capitolo n. 230 del bilancio regionale per l'anno 1973.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad appor-
tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilan-
cio.

Fino a quando non sarà istituito il servizio di Tesoreria regionale il conto corrente di cui al precedente comma sarà aperto, con decisione della Giunta regionale, presso un Istituto bancario di diritto pubblico.

Gli interessi attivi del conto corrente sono versati annualmente al bilancio regionale.

REGIONE PUGLIA

ART. 2

(PROCEDURE FINANZIARIE)

Le somme occorrenti, ad integrazione di quelle stanziate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste per gli interventi di cui al precedente articolo, saranno prelevate dal predetto conto corrente con deliberazione della Giunta regionale.

A decorrere dall'anno 1974 le somme prelevate dal "Fondo" fino al 30 agosto di ciascun anno precedente, saranno reintegrate allo stesso "Fondo" a carico di apposito capitolo da iscrivere annualmente nello stato di previsione del bilancio regionale fino a raggiungere la dotazione di 3 miliardi di lire.

REGIONE PUGLIA

ART. 3

(PROCEDURE DI ATTUAZIONE)

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, con propri provvedimenti indicherà gli specifici interventi da adottare nell'ambito delle provvidenze previste dalla legge 25/5/1970, n. 364, e stabilirà l'entità della somma da prelevarsi dal "Fondo" da destinare rispettivamente ai contributi in conto capitale ed ai corsi per le agevolazioni creditizie.

REGIONE PUGLIA

ART. 4

(INTERVENTI)

L'Assessore dell'agricoltura al verificarsi di eccezionali avversità atmosferiche, previa deliberazione della Giunta regionale, dopo l'emanazione dei relativi decreti di riconoscimento e delimitazione che prevedono la concessione delle provvidenze di cui all'art. 5 della legge 25/5/1970, n. 364, può autorizzare gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, con apposita convenzione, ad anticipare agli aventi diritto il contributo dello Stato in conto capitale previsto dal quinto comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

L'importo del contributo sarà graduato in rapporto al danno subito e comunque non potrà superare le 500.000 lire per azienda.

E' a carico della Regione l'intero interesse della somma anticipata per il periodo compreso tra l'emanazione dei decreti interministeriali e l'effettiva erogazione del contributo da parte dello Stato.

Tale periodo comunque non può superare i 24 mesi.

REGIONE PUGLIA

ART. 5

(MODALITA' PER LA CONCESSIONE E LA LIQUIDAZIONE DELLE
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE E CREDITIZIE)

Per la concessione e liquidazione delle provvidenze regionali, che non possono cumularsi a quelle statali, si applicano le stesse norme e procedure stabilite dalla legge 25 maggio 1970, n.364.

Gli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura nel cui territorio ricadono le aziende provvedono sotto la direzione, il coordinamento e il controllo dell'Assessore all'agricoltura, alla concessione e alla liquidazione delle agevolazioni contributive o creditizie previste dagli articoli 4, 5 e 7 della suddetta legge n. 364 sulle aperture di credito disposte in loro favore, dall'Assessore all'agricoltura previa deliberazione della Giunta regionale.

REGIONE PUGLIA

ART. 6

(FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA)

Le operazioni di prestiti o di mutuo a tasso agevolato di cui alla presente legge sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, istituito con l'art. 36 della legge 2/6/1961, n. 454, nei modi e nei termini previsti dall'art. 10 della legge 25 maggio 70, n. 364.

REGIONE PUGLIA

ART. 7

.. (PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI)

Gli elenchi nominativi dei beneficiari nonché l'entità dei contributi o dei prestiti agevolati concessi ai termini della presente legge, saranno obbligatoriamente esposti per la durata di 15 giorni nell'Albo pretorio del Comune nel cui territorio ricade l'azienda.